

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1474

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VENITTELLI, BIFFONI, LEVA, TARTAGLIONE,  
VENTRICELLI, ZANIN**

Disposizioni concernenti l'istituzione delle camere arbitrali dell'avvocatura presso gli ordini forensi, la disciplina della procedura di negoziazione assistita da un avvocato e misure di liberalizzazione e semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili

*Presentata il 1° agosto 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Governo si è impegnato a garantire la sostenibilità della finanza pubblica. L'evoluzione della crisi ha infatti colpito i debiti sovrani e per prima cosa era necessario e opportuno mettere in sicurezza le fondamenta dello Stato, assicurare i servizi essenziali e difendere i risparmiatori. In questo scenario, il risanamento della finanza pubblica è divenuto un'emergenza non più rinviabile.

Finora, però, il Governo ha agito sul « numeratore » della crisi: i conti pubblici. Ora è il momento di intervenire sul « denominatore »: la crescita.

La crescita non si costruisce in laboratorio, ma la garantiscono, l'assicurano e la realizzano i cittadini, i professionisti e le imprese.

I vincoli di finanza pubblica, ulteriormente irrigiditi anche in virtù delle più recenti decisioni assunte in sede europea per garantire la stabilità dell'euro, rendono non praticabili politiche fiscali espansive a sostegno della domanda interna. La situazione impone, pertanto, strategie alternative basate su interventi incisivi con l'obiettivo di rendere appetibile il Paese per investitori esteri e di

liberalizzare alcuni settori che appaiono ancora impropriamente protetti.

Crocevia strategico di questi traguardi è la revisione del settore giustizia.

La presente proposta di legge, divisa in tre capi, si pone l'obiettivo di incidere in maniera significativa su questo settore.

Il capo I è dedicato all'istituzione delle camere arbitrali dell'avvocatura. La proposta si basa sulla convinzione che l'obiettivo di restituire efficienza alla giurisdizione va perseguito in primo luogo attraverso un organico progetto di aumento della capacità di risposta del sistema, da attuare non attraverso la penalizzazione della domanda di giustizia ma agendo in modo coordinato sulle leve di intervento a disposizione (quali l'eliminazione delle sacche di improduttività, l'efficiente direzione degli uffici, la riforma della magistratura onoraria e la diffusione del processo civile telematico) e comunque aumentando le obiettivamente insufficienti risorse destinate al sistema.

In questo senso, il recupero di efficienza va realizzato anche attraverso la predisposizione di valide alternative al ricorso alla giurisdizione, capaci di coniugare qualità, efficienza e costi calmierati. Per questo motivo si disciplinano le camere arbitrali dell'avvocatura, in conformità con l'articolo 29, comma 1, lettera *n*), della legge n. 247 del 2012, con la previsione dell'attribuzione di funzioni in materia di decreti ingiuntivi e di opposizione ai decreti ingiuntivi, nonché della possibilità di trasferire agli arbitrati da esse amministrati le controversie pendenti in

primo grado dinanzi all'autorità giudiziaria.

Il capo II è dedicato all'introduzione nell'ordinamento del procedimento di negoziazione assistita (o partecipata): si tratta di una procedura cogestita dagli avvocati delle parti e volta al raggiungimento di un accordo conciliativo — anche in materia di diritto familiare — che possa evitare il giudizio e condurre alla formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale in tempi rapidi e con costi contenuti. L'istituto è noto all'ordinamento francese nel quale ha ottenuto apprezzamenti significativi (*act des advocats*).

Il capo III è dedicato a misure di liberalizzazione del sistema, in particolare l'articolo 42 reca norme di semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili stabilendo che in tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili di valore catastale non superiore a 100.000 euro è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, questa può essere effettuata anche dagli avvocati abilitati al patrocinio e dai commercialisti.

Infine l'articolo 43 stabilisce che la stipulazione di un contratto di mutuo immobiliare può essere sottoscritto dalle parti anche con scrittura privata o con scrittura privata autenticata effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio e dai commercialisti, entrambi muniti di polizza assicurativa pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## CAPO I

CAMERE ARBITRALI  
DELL'AVVOCATURA

## ART. 1.

*(Istituzione delle camere arbitrali  
dell'avvocatura e obblighi informativi).*

1. Presso ciascun consiglio dell'Ordine degli avvocati, di seguito denominato « consiglio dell'Ordine », è istituita una camera arbitrale dell'avvocatura, di seguito denominata « camera arbitrale », al fine di amministrare lo svolgimento di arbitrati rituali.

2. Il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati è il presidente della camera arbitrale, il segretario del consiglio dell'Ordine è il segretario della camera arbitrale, il tesoriere del consiglio dell'Ordine è il tesoriere della camera arbitrale e componenti della camera arbitrale sono i restanti componenti del consiglio dell'Ordine.

3. I componenti del consiglio dell'Ordine in carica non possono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2.

4. Per il funzionamento della camera arbitrale possono essere utilizzate le risorse dell'organismo di conciliazione forense, ove istituito.

5. Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto funzionamento delle camere arbitrali.

6. All'atto del conferimento del mandato, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale amministrato dalle camere arbitrali. L'informazione deve essere fornita chiaramente, con l'indicazione dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura in forma scritta; il relativo documento deve essere allegato all'atto introduttivo del giudizio.

## ART. 2.

(*Compiti delle camere arbitrali*).

1. La camera arbitrale tiene e aggiorna annualmente l'elenco degli arbitri, di seguito denominato «elenco», composto da avvocati iscritti all'Albo del circondario da almeno tre anni e che hanno presentato la domanda di iscrizione.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, sono fissati i criteri in base ai quali il consiglio dell'Ordine delibera in merito alle domande di iscrizione nell'elenco degli arbitri e alla cancellazione dal medesimo elenco.

3. Il regolamento di cui al comma 2:

a) fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell'iscrizione nell'elenco e del mantenimento della stessa;

b) stabilisce i casi nei quali i provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare e non definitivi, ostano all'iscrizione ed al mantenimento della stessa, ovvero determinano la sospensione dell'iscrizione;

c) fissa per gli iscritti i requisiti per l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della funzione di arbitro;

d) stabilisce le modalità per la richiesta di arbitrato.

4. Prima di assumere il provvedimento di cancellazione dall'elenco di cui al comma 2 il consiglio dell'Ordine deve sentire l'interessato.

5. L'elenco è pubblico e deve essere consultabile nel sito *internet* del consiglio dell'Ordine.

6. I consigli dell'Ordine organizzano per i rispettivi iscritti corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale.

7. La frequenza dei corsi di cui al comma 6 e lo svolgimento della funzione

di arbitro in procedure arbitrali amministrative dalle camere arbitrali sono considerati dal Consiglio nazionale forense come attività utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione.

ART. 3.

*(Assegnazione degli incarichi).*

1. Con il regolamento di cui all'articolo 2 sono fissati i requisiti in base ai quali la camera arbitrale assegna gli incarichi arbitrali.

2. I requisiti di cui al comma 1 valorizzano le specifiche competenze professionali dell'arbitro e assicurano criteri di rotazione tra gli iscritti e, per quanto possibile, la prossimità geografica dell'arbitro alla sede legale o alla residenza delle parti.

3. Il regolamento di cui all'articolo 2 prevede, altresì, che un arbitro non può essere designato per più di dieci procedure nel corso di un anno.

ART. 4.

*(Ricorso all'arbitrato).*

1. Il ricorso all'arbitrato amministrato dalla camera arbitrale è ammesso per ogni controversia, eccettuate quelle concernenti diritti indisponibili e quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge.

2. Il ricorso all'arbitrato amministrato dalle Camere arbitrali esonera dall'eventuale obbligo della mediazione.

ART. 5.

*(Designazione dell'arbitro e accettazione dell'incarico).*

1. Le controversie sottoposte all'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali sono trattate e decise da un arbitro unico.

2. L'arbitro accetta l'incarico con comunicazione a mezzo di posta elettronica

certificata (PEC) entro cinque giorni dalla comunicazione che, unitamente alla domanda depositata, gli è trasmessa, a mezzo di PEC, dalla segreteria della camera arbitrale.

3. Con l'accettazione dell'incarico l'arbitro dichiara:

a) l'inesistenza di cause di incompatibilità;

b) l'assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possono pregiudicare la sua imparzialità e la sua indipendenza;

c) l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativamente all'oggetto della controversia.

4. Nel caso di mancata accettazione dell'incarico di arbitro o di dichiarazione della sussistenza di cause di incompatibilità ovvero delle relazioni o degli interessi di cui al comma 3, la camera arbitrale procede a una nuova designazione.

#### ART. 6.

*(Sede dell'arbitrato).*

1. La sede dell'arbitrato è stabilita presso lo studio professionale dell'arbitro.

#### ART. 7.

*(Sostituzione dell'arbitro).*

1. Qualora le parti segnalino ritardi o comportamenti negligenti dell'arbitro, il presidente della camera arbitrale, previa audizione dello stesso arbitro, può provvedere alla sua sostituzione.

2. In ogni caso, il presidente della camera arbitrale provvede alla sostituzione dell'arbitro nell'ipotesi di rinuncia dell'arbitro o di sua cancellazione o sospensione dall'elenco.

## ART. 8.

*(Adempimenti in caso di ricusazione).*

1. La parte che ricusa l'arbitro deve darne comunicazione alla camera arbitrale. Il presidente del tribunale comunica alla camera arbitrale l'esito del procedimento di ricusazione.

## ART. 9.

*(Procedimento).*

1. Il procedimento di arbitrato amministrato dalla camera arbitrale è disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

2. Le parti devono essere assistite da un avvocato.

3. L'arbitro regola con il lodo la ripartizione degli oneri del procedimento arbitrale e delle spese del giudizio.

4. I termini fissati nel procedimento sono perentori.

5. Il lodo, redatto in triplice originale, è spedito dall'arbitro a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio eletto dal medesimo arbitro ovvero consegnato ai difensori delle parti.

6. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie e il deposito di documenti avvengono tra le parti e con l'arbitro esclusivamente tramite PEC firmati digitalmente, in formato pdf. È onere dell'arbitro fornire alle parti copia del verbale delle riunioni.

7. L'arbitro trasmette alla segreteria della camera arbitrale uno dei tre originali del lodo, nonché, tramite PEC, il fascicolo elettronico dell'arbitrato, con le memorie, i documenti, le comunicazioni, i verbali e una copia del lodo in formato pdf e firmata digitalmente.

8. Con il regolamento di cui all'articolo 2 sono determinati le modalità e i termini della conservazione digitale del fascicolo di cui al comma 7 del presente articolo, in conformità a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2006, n. 196.

9. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nella camera arbitrale è tenuto all'obbligo di riservatezza.

ART. 10.

*(Conciliazione).*

1. L'arbitro deve tentare di conciliare le parti. Se l'accordo riesce la sottoscrizione delle parti è autenticata dall'arbitro.

2. Il verbale di conciliazione produce gli effetti di cui all'articolo 185 del codice di procedura civile ed è titolo per la trascrizione.

ART. 11.

*(Esecutività e apposizione della formula esecutiva).*

1. Il lodo costituisce titolo esecutivo ed è titolo per la trascrizione.

2. Il lodo e il verbale di conciliazione sono resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal presidente del consiglio dell'Ordine presso il quale ha sede la camera arbitrale che ha proceduto, con provvedimento che autorizza l'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria del tribunale, senza nessun altro onere o spesa per la parte richiedente.

ART. 12.

*(Decreto ingiuntivo).*

1. All'articolo 637 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per l'ingiunzione è altresì competente, per le domande di valore fino a 100.000 euro, la camera arbitrale dell'avvocatura che ha sede presso il tribunale competente per la domanda proposta in via ordinaria.

La domanda d'ingiunzione di cui al primo comma deve essere accompagnata dal versamento delle somme previste dall'articolo 13, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-



blica 30 maggio 2002, n. 115, ridotte a un quarto, per le spese di funzionamento della camera arbitrale dell'avvocatura.

La domanda d'ingiunzione è assegnata a un arbitro iscritto nell'elenco degli arbitri tenuto e aggiornato da ciascuna camera arbitrale dell'avvocatura.

I criteri in base ai quali la camera arbitrale dell'avvocatura assegna i ricorsi sono fissati con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia.

Le funzioni di cancelleria sono svolte dalla segreteria della camera arbitrale dell'avvocatura ».

#### ART. 13.

*(Opposizione al decreto ingiuntivo).*

1. All'articolo 645 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le parti possono concordare di proporre l'opposizione dinanzi alla camera arbitrale dell'avvocatura che ha sede presso il tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ovvero, nel caso di cui all'articolo 637, quarto comma, dinanzi alla camera arbitrale dell'avvocatura che ha emesso il decreto. Nel primo caso all'atto del deposito della domanda congiunta la segreteria della camera arbitrale comunica l'avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. Alla procedura arbitrale prevista dal presente comma si applicano gli articoli 648 e 649. Il lodo produce gli effetti previsti dall'articolo 653 ».

#### ART. 14.

*(Trasferimento alla sede arbitrale dei procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria).*

1. Nelle cause pendenti in primo grado dinanzi al tribunale alla data di entrata in

vigore del regolamento previsto dall'articolo 2, nelle quali non è stata già fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere il procedimento arbitrale dinanzi alla camera arbitrale avente sede nel circondario del tribunale che procede.

2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone che il procedimento prosegua dinanzi alla camera arbitrale.

3. La cancelleria del tribunale trasmette alla segreteria della camera arbitrale copia del verbale contenente la concorde richiesta dei procuratori delle parti e il fascicolo d'ufficio. La richiesta congiunta produce gli effetti del ricorso all'arbitrato di cui all'articolo 4.

4. Il procedimento prosegue davanti all'arbitro designato dalla camera arbitrale ai sensi dell'articolo 5.

5. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla richiesta presentata al giudice e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.

#### ART. 15.

##### *(Collegio arbitrale).*

1. A richiesta delle parti le procedure arbitrali di cui alla presente legge possono essere svolte dinanzi ad un collegio arbitrale.

2. Nel caso di cui al comma 1 la camera arbitrale provvede alla nomina del terzo arbitro con funzioni di presidente.

3. In difetto di presentazione di richiesta congiunta con l'indicazione, ad opera di ciascuna parte, del proprio arbitro, si procede ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile, intendendo sostituito il presidente della camera arbitrale al presidente del tribunale.

## ART. 16.

*(Iniziative per favorire il ricorso alle camere arbitrali).*

1. Gli enti locali territoriali e le associazioni di categoria assumono, su richiesta del consiglio dell'Ordine e d'intesa con lo stesso, ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per diffondere la conoscenza sulle camere arbitrali e per incentivare il ricorso alle procedure arbitrali da esse amministrate.

## ART. 17.

*(Incentivi ed esenzioni fiscali e raccolta dei dati).*

1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento arbitrale amministrato dalle camere arbitrali sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il lodo e il verbale di conciliazione sono esenti dall'imposta di registro prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, entro il limite di valore di 50.000 euro; l'imposta è dovuta per la quota di valore eccedente.

3. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76(L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei benefici anche per le procedure arbitrali amministrato dalle camere arbitrali. L'arbitro matura un credito d'imposta pari al compenso. L'ammissione della parte ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è di competenza del presidente della camera arbitrale e il credito d'imposta di cui al periodo precedente è certificato con dichiarazione del medesimo presidente.

## CAPO II

PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE  
ASSISTITA DA UN AVVOCATO

## ART. 18.

*(Convenzione di negoziazione assistita  
da un avvocato).*

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti in conflitto, che non hanno ancora adito per la controversia un giudice o un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole il conflitto o la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati.

2. Gli avvocati designati ai sensi del comma 1 si adoperano affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia nel loro interesse.

3. È dovere deontologico degli avvocati informare il proprio cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di procedura partecipativa.

4. Il ricorso alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere pattuito anche come clausola contrattuale purché sia conforme a quanto disposto dall'articolo 21 nonché ai criteri per la nomina dell'avvocato negoziatore.

5. Gli avvocati designati, se autorizzati dalle parti, possono ricorrere all'ausilio di un terzo, consulente tecnico o avvocato esperto nella materia oggetto della controversia, mediatore designato da un organismo di conciliazione ovvero, nei casi previsti dall'articolo 31, all'ausilio di mediatore familiare abilitato.

6. La certificazione dell'autenticità delle firme avviene ad opera e sotto la responsabilità professionale degli avvocati designati.

## ART. 19.

*(Durata e proroga del termine di scadenza della convenzione).*

1. La convenzione di negoziazione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, comunque non inferiore a un mese e non superiore a quattro mesi.

2. Le parti, di comune accordo, possono prorogare il termine concordato ai sensi del comma 1 per una sola volta e fino a un massimo di ulteriori quattro mesi.

## ART. 20.

*(Forma della convenzione).*

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta.

## ART. 21.

*(Contenuto della convenzione).*

1. La convenzione di negoziazione deve precisare:

a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura;

b) l'oggetto del conflitto o della controversia;

c) le documentazioni e le informazioni necessarie per risolvere il conflitto o la controversia e i modi del loro scambio e prevedere se le parti possono ricorrere, per gli aspetti tecnici della questione, all'ausilio di esperti e di consulenti;

d) il mandato di dirimere il conflitto o la controversia;

e) l'obbligo per le parti, per i loro avvocati incaricati e per chiunque partecipa alla procedura di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni non conosciute o non conoscibili, salvo concordare la possibilità di produrre in giudizio una relazione sugli aspetti tecnici

della questione redatta con l'ausilio di esperti e di consulenti designati ai sensi della lettera c);

f) il nome dell'avvocato negoziatore scelto da ciascuna parte ai sensi dell'articolo 18 e degli eventuali consulenti o esperti.

ART. 22.

*(Capacità di stipulare la convenzione).*

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa da qualsiasi persona che abbia la capacità di agire e di disporre dei diritti che ne formano oggetto, purché assistita da avvocato negoziatore, salvo quanto previsto all'articolo 31.

ART. 23.

*(Oggetto della convenzione: limiti).*

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato non può essere stipulata al fine di risolvere controversie sorte in relazione a diritti indisponibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, o controversie relative alla risoluzione del rapporto del lavoro dipendente, alla certificazione dei contratti di lavoro e alla materia previdenziale.

ART. 24.

*(Improcedibilità dei procedimenti oggetto di convenzione).*

1. Quando è in corso una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato qualsiasi ricorso al giudice, anche sommario o monitorio, per decidere sulla stessa controversia è improcedibile.

## ART. 25.

*(Provvedimenti di urgenza e cautelari nei procedimenti oggetto di convenzione).*

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato non esclude l'instaurazione di procedimenti cautelari e urgenti.

## ART. 26.

*(Omologazione della convenzione e trascrizione).*

1. Le parti che a seguito della convenzione di negoziazione assistita da un avvocato raggiungono un accordo per risolvere tutta o parte della controversia, possono prevedere, tramite i propri avvocati nominati nella convenzione, di sottoporre con ricorso congiunto l'accordo per l'omologazione al presidente del tribunale territorialmente competente in base alle norme del codice di procedura civile.

2. L'accordo di cui al comma 1 deve essere redatto in modo completo, dando esatto conto della materia del contendere, nei suoi elementi specifici, con la conseguente dichiarazione esplicita dei diritti oggetto di transazione, conciliazione o rinuncia. Le dichiarazioni generiche non hanno valore.

3. Il decreto di omologazione del presidente del tribunale costituisce titolo esecutivo e titolo per la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei pubblici registri.

4. Il presidente del tribunale può, con provvedimento motivato, rifiutare l'omologazione solo qualora l'accordo sia contrario all'ordine pubblico o a norme imperative ovvero riguardi controversie per le quali la procedura di negoziazione assistita da un avvocato non è ammessa. Della mancata omologazione sono avvertiti i consigli dell'Ordine ai quali appartengono gli avvocati designati affinché valutino se la mancata omologazione costituisce un fatto deontologicamente rilevante.

5. Se il presidente del tribunale ritiene che gli accordi non siano completi o contengano dichiarazioni generiche, ai sensi del comma 2, convoca le parti e i loro avvocati invitandoli a completare l'accordo o a chiarire i punti che potrebbero dare adito a controversia.

6. In caso di mancata presentazione dell'accordo per l'omologazione, l'accordo ha effetti solo negoziali tra le parti e non ha l'efficacia di cui al comma 3.

7. Il ricorso e la procedura di omologazione dell'accordo si svolgono davanti al giudice di pace competente territorialmente per le cause rientranti nella sua competenza.

#### ART. 27.

*(Certificazione delle firme).*

1. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale degli avvocati che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione di negoziazione.

#### ART. 28.

*(Annullamento, nullità e risoluzione dell'accordo).*

1. L'accordo non può essere annullato per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti. L'accordo può essere dichiarato nullo o annullato ai sensi degli articoli 1966, 1971, 1973, 1974 e 1975 del codice civile.

2. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione egli ha partecipato.

3. L'accordo sottoscritto può essere oggetto di risoluzione per inadempimento, anche se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione.



## ART. 29.

*(Effetti del mancato accordo).*

1. Quando le parti non riescono a raggiungere un accordo, dopo aver stipulato la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, se propongono la loro controversia dinanzi al giudice sono dispensate dall'obbligo di conciliazione o di mediazione, se previsto dalla legge.

2. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati e, se previsto nella convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, può contenere le proposte conclusive di accordo rispettivamente formulate dagli avvocati delle parti, senza alcuna motivazione delle stesse.

## ART. 30.

*(Invito ad aderire alla convenzione, effetti e trascrizione).*

1. Quando, prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte, tramite il suo avvocato, ha invitato personalmente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o atto equipollente, l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, e tale invito non è seguito da risposta o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, la parte che l'ha proposto è dispensata dall'obbligo di mediazione, se previsto dalla legge.

2. L'invito di cui al comma 1 del presente articolo deve essere conforme a quanto previsto dall'articolo 21, nonché prevedere:

a) l'avvertimento che la mancata risposta all'invito o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile e che in caso di mancata risposta o di rifiuto la parte che ha rivolto l'invito è dispensata dall'obbligo di mediazione, se previsto dalla legge;

b) l'avvertimento della possibilità di avvalersi, in alternativa, del procedimento di mediazione disciplinato dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

3. La certificazione dell'autenticità della firma avviene ad opera e sotto la responsabilità professionale dell'avvocato che formula l'invito.

4. La parte può designare come proprio avvocato negoziatore lo stesso avvocato che formula l'invito ed a cui ha dato il mandato di assisterlo e di tutelarlo.

5. L'invito è producibile in giudizio e il comportamento della parte che non ha dato risposta o che ha rifiutato può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

6. L'invito può essere trascritto, se notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, nei casi e per gli effetti di cui agli articoli 2652 e 2653 del codice civile. Gli effetti della trascrizione cessano automaticamente e si considerano come mai prodotti se entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per aderire all'invito non sono trascritti la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato o la domanda giudiziale.

7. In tutti i casi in cui la controversia ha per oggetto una domanda per cui è consentita la trascrizione, le parti possono trascrivere la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato. La trascrizione ha gli stessi effetti di cui agli articoli 2652 e 2653 del codice civile ed è regolata dalle norme che disciplinano la trascrizione delle domande giudiziali. I suoi effetti cessano automaticamente e si considerano come mai prodotti, anche nel caso di cui al comma 6, se:

a) non è trascritto il decreto di omologazione di cui all'articolo 26 entro trenta giorni dalla sua pronuncia;

b) non è trascritta la domanda giudiziale entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la procedura ovvero decorsi trenta giorni dalla pronuncia

del decreto di cui all'articolo 26 di rigetto della richiesta di omologazione.

8. L'eventuale proroga del termine di scadenza ai sensi dell'articolo 19 deve essere annotata ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo; in mancanza di tale annotazione gli effetti della trascrizione cessano e si considerano come mai prodotti. L'avvenuto deposito della presentazione del ricorso congiunto per omologazione deve essere annotato entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la procedura, in mancanza di tale annotazione gli effetti della trascrizione cessano e si considerano come mai prodotti.

#### ART. 31.

*(Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato nei procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio e nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati).*

1. Una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi, al fine di raggiungere una soluzione consensuale, nei procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi, di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2), lettera *b*), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, anche in presenza di figli minori, nonché tra genitori non coniugati per la regolamentazione dei loro rapporti nell'interesse dei figli. La domanda di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio, presentata congiuntamente dai coniugi a seguito della convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, e i relativi procedimenti sono regolati dalle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Dopo l'articolo 710 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 710-bis. — (*Ricorso congiunto per la modifica dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi tramite convenzione di negoziazione assistita da un avvocato*). — Il ricorso congiunto per la modifica dei provvedimenti conseguenti alla separazione riguardanti i coniugi e la prole, sottoscritto dagli stessi coniugi e dai rispettivi avvocati, che riporta il contenuto dell'accordo raggiunto a seguito di una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, è proposto al tribunale che, senza sentire le parti, acquisito il parere del pubblico ministero, provvede con decreto all'omologazione dell'accordo.

Qualora l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli appaia in contrasto con l'interesse di questi, il tribunale convoca i coniugi e i loro avvocati, chiedendo chiarimenti sulla convenzione di cui al primo comma e indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di una soluzione non ritenuta adeguata, può rifiutare l'omologazione.

Al ricorso devono essere allegati la convenzione e l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati ai sensi del primo comma.

La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale degli avvocati che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione di cui al primo comma ».

3. Al capo I del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

« ART. 711-bis. — (*Separazione consensuale tramite convenzione di negoziazione assistita da un avvocato*). — Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 158 del codice civile, qualora il ricorso congiuntamente sottoscritto dai coniugi e dai rispettivi difensori riporti il contenuto dell'accordo raggiunto tra gli stessi a seguito di una convenzione di

negoziazione assistita da un avvocato, il presidente del tribunale, senza disporre la comparizione dei coniugi dinanzi a sé, aggiunto il parere del pubblico ministero, riferisce al tribunale in camera di consiglio che provvede con decreto all'omologazione dell'accordo.

Qualora l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli appaia in contrasto con l'interesse di questi, il tribunale convoca i coniugi e i loro avvocati, chiedendo chiarimenti sulla convenzione di cui al primo comma e indicando eventualmente modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di una soluzione ritenuta non adeguata, può rifiutare l'omologazione.

Al ricorso devono essere allegati la convenzione e l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati ai sensi del primo comma, con l'esplicita dichiarazione degli avvocati delle parti di aver esperito senza successo il tentativo di riconciliazione dei coniugi.

La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale degli avvocati che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione di cui al primo comma.

*ART. 711-ter. — (Ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti tra genitori non coniugati tramite convenzione di negoziazione assistita da un avvocato).* — Il ricorso congiuntamente sottoscritto da genitori non coniugati e dai rispettivi avvocati, che riporta il contenuto dell'accordo raggiunto tra gli stessi nell'interesse dei figli a seguito di una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, è proposto, ai fini dell'omologazione dell'accordo, al presidente del tribunale del luogo dove risiede il minore. Il presidente, senza disporre la comparizione delle parti dinanzi a sé, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce al tribunale in camera di consiglio, che provvede con decreto all'omologazione dell'accordo. Qualora l'accordo appaia in contrasto con l'inte-

resse dei figli, il tribunale convoca i genitori e i loro avvocati, chiedendo chiarimenti sulla convenzione e indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di una soluzione ritenuta non adeguata, può rifiutare allo stato l'omologazione.

Al ricorso devono essere allegati la convenzione e l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati ai sensi del primo comma.

La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale degli avvocati che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione di cui al primo comma ».

4. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *16-bis.* La domanda congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sottoscritta dai coniugi e dai rispettivi difensori, che riporta il contenuto dell'accordo raggiunto tra gli stessi a seguito di una conciliazione di negoziazione assistita da un avvocato, con indicate le condizioni relative alla prole e ai rapporti economici patrimoniali tra le parti, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, senza sentire i coniugi, acquisito il parere del pubblico ministero, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza.

*16-ter.* Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, emette sentenza non definitiva riguardo allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché agli eventuali accordi economico-patrimoniali tra i coniugi contenuti nel ricorso e raggiunti con la convenzione di cui al comma *16-bis*, e con ordinanza convoca le parti e i rispettivi difensori, chiedendo chiarimenti sulla convenzione e indicando eventualmente le

modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di una soluzione non ritenuta adeguata, applica la procedura di cui al comma 8.

*16-quater.* Al ricorso devono essere allegati la convenzione e l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori ai sensi del comma 16-*bis*, con l'esplicita dichiarazione dei difensori delle parti di aver esperito senza successo il tentativo di riconciliazione dei coniugi.

*16-quinquies.* La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei difensori che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione di cui al comma 16-*bis* »;

b) all'articolo 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 5-*bis*. Il ricorso congiunto per la revisione delle disposizioni conseguenti alla pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio relative alla prole e alla misura e modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, che riporta il contenuto dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, è proposto al tribunale che, senza sentire le parti, acquisito il parere del pubblico ministero, provvede con decreto all'omologazione dell'accordo.

*5-ter.* Qualora l'accordo delle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli sia in contrasto con l'interesse di questi, il tribunale convoca le parti e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla convenzione di cui al comma 5-*bis*, e indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli, e, in caso di una soluzione non ritenuta adeguata, può rifiutare l'omologazione.

*5-quater.* Al ricorso devono essere allegati la convenzione e l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori ai sensi del comma 5-*bis*. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione

che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione di cui al comma 5-*bis* ».

## ART. 32.

*(Interruzione della prescrizione e della decadenza).*

1. La prescrizione è interrotta e la decadenza è impedita con l'invito di cui all'articolo 30 o con la sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita da un avvocato. Il termine di decadenza riprende a decorrere dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al citato articolo 30, comma 1, o di quello previsto dalla convenzione.

## ART. 33.

*(Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza).*

1. È obbligo degli avvocati e delle parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute e i documenti acquisiti, purché non conosciuti o non conoscibili; tale obbligo è deontologicamente sanzionato per gli avvocati. L'avvocato designato come negoziatore può svolgere la difesa in sede giurisdizionale di chi lo ha designato, fermo restando l'osservanza di quanto previsto dal comma 3.

2. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile in una questione avente il medesimo oggetto o allo stesso direttamente connessa.

3. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite riservatamente dalla controparte nel corso del procedimento relativo alla convenzione alla negoziazione assistita da un avvocato e in precedenza non conosciute o conoscibili non possono essere utilizzate nel giudizio, avente anche parzialmente il medesimo oggetto, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso



della procedura. Della violazione di tale obbligo il giudice informa il consiglio dell'Ordine.

4. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento di cui al comma 3 non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento, né davanti a un'altra autorità.

5. A tutti coloro che partecipano al procedimento di cui al comma 3 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.

#### ART. 34.

*(Invito del giudice a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato).*

1. Il giudice, con l'ordinanza di cui all'articolo 183, settimo comma, del codice di procedura civile e in qualsiasi momento successivo e fino alla precisazione delle conclusioni, può invitare le parti a sottoscrivere, entro trenta giorni, una convenzione ai sensi dell'articolo 21 della presente legge, indicando alle stesse, con provvedimento motivato, i punti critici della controversia a lui sottoposta, dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione della controversia e fissando in contraddittorio con le parti il termine per la procedura relativa alla citata convenzione.

2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo l'istanza di omologazione prevista dall'articolo 26 è presentata allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza.

3. Nei giudizi di separazione e di divorzio, il presidente del tribunale in sede di comparizione personale delle parti, e il giudice, prima della precisazione delle conclusioni, possono invitare le parti a sottoscrivere, entro trenta giorni, una convenzione ai sensi dell'articolo 21, indi-

cando alle stesse, con provvedimento motivato, i punti critici della controversia e dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione della controversia.

4. I termini di cui ai commi 1 e 3, nonché quello previsto per lo svolgimento della procedura partecipativa relativa alla convenzione di cui al citato comma 1 del presente articolo, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive modificazioni.

#### ART. 35.

##### *(Compensi).*

1. I compensi dei difensori delle parti per l'attività di redazione dell'accordo nonché di partecipazione e assistenza alla procedura relativa alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato sono determinati, in assenza di accordo scritto con il cliente ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, ai sensi del medesimo articolo 13, comma 6; il decreto prevede un aumento non superiore al 25 per cento in caso di favorevole esito della procedura. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisce come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

2. Agli esperti e ai consulenti si applicano i compensi previsti per gli ausiliari di giustizia.

3. Ai componenti designati dagli organismi di mediazione si applicano le indennità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180.

4. Salvo diverso accordo scritto, gli onorari dei rispettivi difensori nelle procedure relative alle convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato si intendono compensati tra le parti, con rinuncia al beneficio della solidarietà ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

## ART. 36.

*(Procedimenti arbitrati).*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai procedimenti davanti agli arbitri se richiesto da una delle parti.

## ART. 37.

*(Patrocinio a spese dello Stato).*

1. Alla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, può essere concesso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche per l'assistenza di un avvocato svolta nel corso della procedura relativa alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato purché terminata con un accordo omologato ai sensi del presente capo. L'ammissione della parte ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è di competenza del consiglio dell'Ordine del luogo dove risiede la parte.

## ART. 38.

*(Vantaggi fiscali).*

1. Negli accordi raggiunti tramite le procedure previste dal presente capo si applicano alle parti i vantaggi fiscali previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 marzo 2010, n. 28. L'attestazione, ai fini dei benefici relativi alle imposte sui redditi, è rilasciata dai legali indicati nell'accordo. I legali sono responsabili professionalmente dell'attestazione resa.

## ART. 39.

*(Ordini).*

1. Gli Ordini organizzano per gli iscritti corsi di formazione volti a promuovere la conoscenza delle procedure relative alle

convenzioni di negoziazione assistite da un avvocato e di mediazione e delle tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, nonché a diffondere il loro utilizzo tra i medesimi iscritti. Gli enti locali territoriali e le associazioni di categoria assumono d'intesa o su richiesta del consiglio dell'Ordine ogni iniziativa per favorire la conoscenza delle citate procedure per incentivarne l'utilizzo.

ART. 40.

*(Antiriciclaggio).*

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: « compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, » sono inserite le seguenti: « anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ai sensi di legge, ».

ART. 41.

*(Raccolta dei dati).*

1. I presidenti dei tribunali trasmettono annualmente al Ministero della giustizia il numero dei decreti di omologazione emanati ai sensi degli articoli 21, 26 e 34.

CAPO III

SEMPLIFICAZIONI

ART. 42.

*(Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili).*

1. In tutti i casi nei quali per gli atti e per le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili, individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore catastale non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenti-

cazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata anche dagli avvocati abilitati al patrocinio e dai commercialisti, entrambi muniti di polizza assicurativa almeno pari al valore del bene dichiarato nell'atto.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.

3. Le clausole in contrasto con le disposizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

#### ART. 43.

*(Riduzione dei costi in materia di mutui).*

1. La stipulazione di un contratto di mutuo immobiliare può essere sottoscritto dalle parti anche con scrittura privata o con scrittura privata autenticata effettuata anche dagli avvocati abilitati al patrocinio e dai commercialisti, entrambi muniti di polizza assicurativa almeno pari al valore del bene dichiarato nell'atto. L'eventuale ipoteca, a garanzia del debitore, è iscritta nei registri immobiliari con le modalità di cui all'articolo 2835 del codice civile.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



\*17PDL0013510\*